



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 1.088 del 22 maggio 2024

<p>Progetto:</p>	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>Introduzione di UCO" nella Raffineria di Venezia - Eni Sustainable Mobility.</p> <p>ID_VIP: 10414</p>
<p>Proponente:</p>	<p>Eni Sustainable Mobility S.p.A. - Raffineria di Venezia</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS- Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 249 e 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023

2. Richiamate le norme e i principi che regolano la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”), e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:
 - lett. c) “Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;
 - lett. m), Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto”: “La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;
- l’art. 19, recante ‘Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA’, e in particolare il comma 5, secondo cui “L’ autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’ Allegato

V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi" (comma 5);

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 - All. IV-bis, recante "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19";
 - All. V, recante "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19";
- il decreto MATTM n. 52 del 30 marzo 2015 n. 52 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- il decreto MATTM n. 308 del 24 dicembre 2015 recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- il d.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- le Linee guida "Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening" (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC";
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA n.133/2016 per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA);
- Le Linee guida per la valutazione di impatto sanitario ISTISAN 19/09 19/9 - (d.lgs 104/2017).

3. Dato atto che:

- il progetto rientra tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 2 lettera h denominata "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*" e che prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi all'istanza in esame, in quanto acquisita in data 31/01/2023, si applica il d.lgs n. 152/2006 nel testo vigente **dopo** delle modifiche

introdotte con d.l. 16 luglio 2020 n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale', convertito in l. n. 120 del 11 settembre 2020 (v. art. 50, comma 3 dl n. 76/20).

4. Rilevato che:

4.1. in ordine alla presentazione della domanda:

- Eni Sustainable Mobility S.p.A. – Raffineria di Venezia (d'ora innanzi Proponente) ha presentato in data 31/01/2023 la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 del progetto "Introduzione di UCO" nella Raffineria di Venezia - Eni Sustainable Mobility." acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – con prot. n. MITE 13599 del 31/01/2023, successivamente perfezionata con nota prot. n. MASE 193681 del 28/11/2023.
- la domanda è stata acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (d'ora innanzi, Direzione) con prot. n. MASE 208774 del 20/12/2023 recante: [ID_VIP: 10414] Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Introduzione di UCO" nella Raffineria di Venezia - Eni Sustainable Mobility. Comunicazione procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento e contestuale richiesta perfezionamento oneri istruttori. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi CTVA), ha acquisito la comunicazione sulla procedibilità dell'istanza con prot. n. CTVA 14255 del 20/12/2023.
- La Regione del Veneto con nota prot. n. 12430 del 10/01/2024, acquisita dalla Direzione con nota prot. n. MASE 6976 del 15/01/2024 ha trasmesso il concorrente interesse regionale.
- La Regione del Veneto con nota prot. n. 89819 del 21/02/2024, acquisita dalla Direzione con prot. n. MASE 32812 del 21/02/2024 ha trasmesso le risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/02/2024.
- Il Proponente con nota prot. n. DIR 091 del 15/04/2024 ha inviato integrazioni volontarie che sono state poi acquisite dalla direzione con prot. n. MASE 70967 del 16/04/2024.

4.2. In ordine alla pubblicità:

- ai sensi dell'art.19, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente e la Direzione, con nota prot. n. 208774 del 20/12/2023 ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;

5. Considerato che:

- ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 lo Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi, SPA) deve indicare gli elementi di cui all'All. IV-bis della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.
- lo SPA elaborato dal Proponente contiene la seguente documentazione:
 - lo SPA con gli elementi indicati al punto 5.1 e in particolare i seguenti allegati accessibili al sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10259/15126>:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Elenco elaborati tecnici	Elenchi Elaborati	SPA-RaVe-UCO-Elenco-Elaborati	05/10/2023
Studio Preliminare Ambientale	Studio Preliminare Ambientale	SPA-UCO-Venezia	05/10/2023
Studio Preliminare Ambientale Appendice A: Siti natura 2000	Studio Preliminare Ambientale	Appendice-A-Siti-Natura2000	05/10/2023
Format Proponente di supporto a Screening VInCA	Relazione di incidenza	FormatProponente	05/10/2023
Allegati cartografici e tecnici al Format Proponente	Relazione di incidenza	Allegati-VInCA	05/10/2023

Sono arrivate le seguenti integrazioni volontarie da parte del Proponente

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Integrazioni del 16/04/2024 - Studio Preliminare Ambientale Risposta alle richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte di Regione Veneto e Città di Venezia	Documentazione integrativa volontaria	MASE-2024-0070967	15/05/2024

E le seguenti osservazioni:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni della Città di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali, in data 22/01/2024	MASE-2024-0011137	31/01/2024
Osservazioni della Regione del Veneto - Giunta Regionale in data 21/02/2024	MASE-2024-0032812	21/02/2024

dalla documentazione prodotta dal Proponente - utile a verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi – risulta che:

6. Considerato e valutato che:

- la verifica viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'all. V, parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, sono così sintetizzabili:

6.1. In ordine alle caratteristiche del progetto

In data 12/03/2021 la Raffineria ha presentato al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare istanza (prot. DIR 030/DRS.cz) per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 relativa al progetto "Upgrading dell'impianto di pretrattamento cariche biologiche", al fine di implementare tre nuove linee di degommazione (degumming) con capacità di trattamento di biomasse grezze pari a 28 t/h ciascuna (per una capacità di trattamento totale di 84 t/h), in aggiunta all'unità di degumming già esistente (capacità attuale di trattamento di 7,5 t/h di biomasse). Tale progetto è stato escluso dall'assoggettamento alle procedure di VIA con Decreto Direttoriale MiTE-VA- DEC-2022-0000061 del 17/05/2022 e sono attualmente in corso gli interventi per la realizzazione dell'impianto, la cui conclusione è prevista per il secondo semestre dell'anno 2023. La Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa in merito con parere n. 275 del 10/06/2022, ravvisando la necessità di effettuare una valutazione tecnica della richiesta attraverso la presentazione di "uno studio preliminare per la verifica di assoggettabilità degli impatti prodotti dall'utilizzo dei rifiuti di oli esausti di frittura (UCO).

La raffineria è stata autorizzata con decreto MATTM VIA/AIA 217/2017 del 9/08/2017.

6.1.1. Dimensioni e concezione dell'insieme del progetto

Il progetto rinvia alla richiesta di revisione della prescrizione A.8 ricompresa nel decreto autorizzativo del progetto "Upgrading del progetto Green Refinery" (decreto MATTM VIA/AIA 217/2017 del 9/08/2017) al fine di poter introdurre olio esausto di frittura/cottura (UCO) all'interno del ciclo produttivo della Raffineria di Venezia.

L'UCO è ricompreso nella "Lista Verde" di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, il cui impiego è favorito dalle disposizioni normative nazionali e dalle direttive comunitarie al fine di un impiego più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

Tale scelta rappresenta una nuova strategia di approvvigionamento delle materie prime, la quale punta a massimizzare il ricorso a biomasse oleose a basso ILUC e non in competizione con la catena alimentare, in linea con l'obiettivo aziendale di sostituire completamente l'olio di palma entro il 2023.

6.1.2. Utilizzazione di risorse naturali a seguito di intervento

6.1.2.1. Materie prime

L'accoglimento della richiesta progettuale comporta l'introduzione della nuova materia prima UCO, la quale risulta chimicamente del tutto analoga alla materia prima RUCO attualmente

utilizzata, ed è pertanto ragionevole non attendersi variazioni rispetto all'assetto produttivo autorizzato.

6.1.2.2. Fabbisogni idrici

L'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo di Bioraffineria non comporterà ulteriori variazioni rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

6.1.3. Produzione di rifiuti

Il Proponente scrive che l'introduzione di UCO non comporterà variazioni nella produzione complessiva di rifiuti. L'unità di pretrattamento, comprensiva di ampliamento della sezione di degommazione, produrrà una quantità di rifiuti alla massima capacità produttiva già valutata negli iter autorizzativi costituita essenzialmente da terre decoloranti esauste e gomme (entrambi a codice EER 02 03 04). Questo anche in considerazione della variabilità delle cariche attualmente approvvigionate che possono essere impiegate nel ciclo produttivo ad integrazione dell'UCO. Nell'ottica dell'economia circolare si evidenzia che la Raffineria di Venezia sta promuovendo e continuerà a promuovere sempre più l'utilizzo di materie prime provenienti da scarti/rifiuti di altre filiere produttive e pertanto i rifiuti generati dal processo sono frutto di un'attività di valorizzazione di scarti/rifiuti che vengono sottratti dalla catena di smaltimento e valorizzati come materia prima per la produzione di biocarburanti.

6.1.4. Scarichi

L'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo di Bioraffineria non comporterà ulteriori variazioni rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

Le acque reflue conferite ad impianto consortile continueranno a rispettare le caratteristiche di accettazione dettate dal Regolamento di conferimento stipulato con SIFA.

6.1.5. Rischio gravi incidenti e/o calamità inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche, dei rischi per la salute umana, ecc.

- **Rischio idrogeologico**

L'area in cui ricade il progetto non è sottoposta a vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, archeologica, in Aree Naturali Protette o Siti della Rete Natura 2000.

- **Rischio sismico**

Secondo la classificazione sismica introdotta dall'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 "Indicazioni generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e norme tecniche per le costruzioni in aree sismiche", ed aggiornato a dicembre 2020 dall'Agenzia Nazionale della Protezione Civile, l'area del comune di Venezia è classificata in Zona 4. È, dunque, la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.

- **Siti contaminati**


L'area del progetto ricade all'interno del SIN di Porto Marghera.

6.2. Con riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione del progetto, nonché alle caratteristiche dell'impatto potenziale

6.2.1. Localizzazione

La Raffineria di Venezia è ubicata nella 1° Zona Industriale di Porto Marghera (VE) e si estende per un'area di circa 103 ettari. L'intero complesso della Raffineria (aree di proprietà) è organizzato funzionalmente nelle seguenti aree fondamentali:

- Isola dei Petroli, adibita prevalentemente allo stoccaggio del greggio, collegata tramite oleodotto sublagunare al Terminale di San Leonardo per l'attracco delle navi di rifornimento di prodotti petroliferi;
- Raffineria, dove si trovano i serbatoi di stoccaggio di vari prodotti come benzine, petroli, gasoli, bitumi, oli combustibili, GPL e tutti gli impianti di processo;
- Zona Nord-Est, adibita allo stoccaggio ed alla spedizione via terra di prodotti finiti quali GPL, benzine, petroli, gasoli e oli combustibili, oltre al ricevimento via terra di greggio di provenienza nazionale.



Il sito è delimitato geograficamente:

- A Nord dalla Laguna Veneta;
- Ad Est dalla stessa Laguna e dai confini dell'attiguo Deposito di combustibili PETROVEN (Ex Agip-Esso);
- A Ovest dal canale industriale Brentella;
- A Sud dal Canale industriale Vittorio Emanuele III.

L'area di progetto è circoscritta ad un'area di circa 3200 m², pari a circa lo 0,2% dell'intera area di Raffineria in cui è inserita. Catastalmente, tale area è ricompresa all'interno del Foglio n. 6, Particella 389 del Comune di Venezia.

L'area di studio, delimitata da una circonferenza di 2 km di raggio dalle aree di progetto, comprende l'area industriale di Marghera (a est), l'Isola dei Petroli e l'Isola nuova delle Tresse (a sud), parte della Laguna di Venezia (a ovest); infine, a nord oltre la Via della Libertà (SS11), dell'omonimo Ponte e della ferrovia, si trovano il Forte Marghera e il Parco San Giuliano.

6.2.2. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi

La Zona Umida di importanza internazionale più vicina è quella di Valle Averte, ma è ubicata a 13,3 km in direzione Sud-Ovest. Pertanto, la Raffineria e l'area di intervento non ricadono all'interno di alcuna zona umida di importanza internazionale.

6.2.3. Zone costiere e ambiente marino

Il progetto ricade nel territorio che comprende la Laguna di Venezia, il bacino in essa scolante e il tratto di mare dell'Alto Adriatico antistante i citati bacini appartiene al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Nell'ambito del "Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali".

6.2.4. Zone montuose o forestali

Non risultano esserci interferenze.

6.2.5. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000, nonché relative zone contigue su cui il progetto può impattare

Prendendo in considerazione i siti ubicati entro una distanza di 5 km dai confini delle aree oggetto di intervento, sono presenti i seguenti siti Natura 2000:

- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" che occupa un'area di 55.209 ha; l'area di Raffineria, nel punto più prossimo, dista circa 400 m dall'area di progetto;
- SIC IT3250031 "Laguna Superiore di Venezia" che occupa un'area di 20.365 ha e dista 1,5 km dal perimetro del sito;
- SIC IT3250030 "Laguna medio - inferiore di Venezia" che occupa un'area di 26.385 ha; l'area di progetto è posta a 4,7 km dal perimetro del sito.

Il sito IBA più vicino all'area di progetto è l'IBA 064 – Laguna di Venezia ubicato alla distanza minima di circa 500 m a Nord Est dall'Area di Progetto.

Lo Studio Preliminare Ambientale è integrato dalle informazioni necessarie affinché sia opportunamente effettuata la verifica di "screening di Incidenza" (VInCA - Livello I), al fine di verificare o escludere la necessità di procedere con il Livello II della procedura di Valutazione di Incidenza (Valutazione Appropriata), ai sensi dell' art. 6 (3) (4) della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del D.P.R. 357/97 e delle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VInCA), adottate con intesa Stato-Regioni del 28.11.2019.

6.2.6.Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati

Il comune di Venezia è presente tra i comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria N. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

6.2.7.zone a forte densità demografica

L'area interessata dall'intervento si trova nella I zona industriale di Porto Marghera. Il centro abitato più vicino si trova a circa 6 km. La città di Venezia dista circa 10 km.

6.2.8.Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica

L'area della Raffineria non risulta interessata dalla presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'intera laguna di Venezia è invece interessata dalla tutela diretta generata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna Veneziana" (D.M. 1 agosto 1985 - Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136 – Paesaggistici.

Il Proponente scrive che l'area della Raffineria risulterebbe parzialmente interessata da una fascia di rispetto di un corpo idrico superficiale soggetto a vincolo. Tale indicazione non trova tuttavia corrispondenza negli strumenti pianificatori di dettaglio, né si individuano nell'area evidenziata elementi riconducibili alla fattispecie soggetta a vincolo ex lege. Si evidenzia inoltre come l'area di Raffineria rientri tra i "centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865" di cui al criterio di esclusione di vincolo comma art. 142 c2 del dlgs 42/2004. Ad ogni modo, l'areale indicato come soggetto a vincolo dal portale SITAP non comprende le aree di progetto interessate direttamente dagli interventi di cantiere. L'area della Raffineria non ricade in aree sottoposte a vincolo archeologico né in aree caratterizzate dalla presenza di beni di interesse archeologico.

6.2.9.Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del D.Lgs.n.228/2001

La Raffineria di Venezia si trova in area industriale.

6.3. In ordine alla tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

Nello SPA sono stati valutati i seguenti impatti:

6.3.1.Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria

Nella descrizione dello stato della qualità dell'aria del sito di progetto, il Proponente riferisce sommariamente che: 'L'area di Marghera è individuata dal Piano di Risanamento e Tutela

dell'Atmosfera (PRTRA) della Regione Veneto tra le zone da risanare in quanto particolarmente inquinata. Per quanto riguarda gli inquinanti di riferimento, nel triennio 2019-2021 sono stati rilevati superamenti del valore limite di PM10, PM2.5, IPA, NO2, O3 in alcune stazioni di monitoraggio. Gli ossidi di azoto (NOx) sebbene siano da considerare ai fini della protezione della vegetazione, rimangono un inquinante di interesse a livello comunale in quanto precursori dell'ozono ed importanti componenti dello smog fotochimico, che contribuisce alla formazione di particolato secondario'.

Il Progetto non prevede l'introduzione di nuovi punti emissivi e pertanto il Proponente ritiene che l'impatto sulla componente atmosfera in fase di esercizio si possa ritenere "nullo".

Per quanto concerne le emissioni odorigene il Proponente dichiara che: *'i serbatoi della Raffineria sono inclusi sia nell'elenco delle potenziali sorgenti di emissioni odorigene sia nel programma di monitoraggio degli odori vigente presso la Raffineria. Si ritiene comunque che l'impatto odorigeno associato all'introduzione di UCO sarà paragonabile a quello generato attualmente, in quanto la nuova materia prima introdotta sarà approvvigionata - in quantità variabili- alternativamente al RUCO, la cui natura è di per sé simile, e ad integrazione del mix di biomasse oleose attualmente rifornite nella Raffineria, non apportando variazioni rispetto alle altre materie prime ed ai prodotti attualmente stoccati (i.e. prodotti HVO, benzine, nafte, kerosene, GPL, DMDS e acque di lavaggio). Il monitoraggio, eseguito nel periodo 3/08/2021 – 20/08/2021, non ha evidenziato criticità in corrispondenza delle aree indagate nella Raffineria'.*

6.3.2. Suolo e sottosuolo e ambiente idrico

Considerata la modifica in esame e la coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta Direttiva "RED II", cfr. Sezione 2.1), incrementando la produzione di biocarburanti "avanzati", biomasse a basso rischio ILUC (Indirect Land Use Change) e biomasse di cui all'allegato IX parte B (oli vegetali esausti e grassi animali), in accordo con il PNIEC 2030, si può ritenere che l'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo non comporti variazioni rispetto a quanto già autorizzato visto e considerato che NON è prevista l'introduzione di nuove apparecchiature o manufatti. Il Proponente precisa, inoltre, che le acque reflue continueranno a rispettare le caratteristiche di accettazione dettate dal Regolamento di conferimento stipulato con SIFA.

6.3.3. Biodiversità ed ecosistemi, paesaggio e territorio

E' stata effettuata la valutazione di incidenza.

6.3.4. Rumore e vibrazioni

Considerando che le principali sorgenti di rumore all'interno della Raffineria sono rappresentate dagli impianti di processo e che l'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo di Bioraffineria non comporterà l'introduzione di nuove sorgenti di rumore rispetto a quanto già autorizzato, si può ritenere che la modifica in esame non comporti variazioni rispetto alla configurazione attuale.

6.3.5. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Considerato che il Proponente non prevede di apportare modifiche significative o variazioni rispetto alla situazione attuale, è possibile affermare l'assenza di impatti generati sulla componente.

6.3.6. Salute umana

Il Comune di Venezia, a cui afferisce Porto Marghera, ha una popolazione pari a 254.661 unità (pari al 5,24% della popolazione Regionale (4.854.633) e al 30,33% della popolazione Provinciale (839.396). La popolazione maschile è pari a 122.074 unità (48%) e quella femminile a 132.587 (52%).

Per la descrizione dei profili di salute il Proponente riporta i dati del Report "La mortalità nella Regione Veneto" predisposto dal Sistema Epidemiologico Regionale (SER) relativamente al periodo 2016-2019 che indica che circa i due terzi dei decessi sono imputabili a tumori e malattie del sistema circolatorio.

Il Proponente riporta, inoltre, la distribuzione percentuale di ciascuna causa di morte per ciascuna AULSS di residenza, ambito di analisi più pertinente per evidenziare le peculiarità dell'area oggetto di studio. L'AULSS 3 "Serenissima" si distingue per una maggiore incidenza di cause tumorali (31,0%, a fronte di una media regionale pari a $29,2 \pm 1,5\%$), fenomeno confermato sia per il sesso femminile (AULSS 3: 26,9%; media regionale pari a $24,7 \pm 1,5\%$), sia per il sesso maschile (AULSS3: 35,3%; media regionale: $33,5 \pm 1,5\%$).

Per la descrizione degli aspetti socioeconomici vengono riportati i dati con dettaglio geografico regionale.

7. Tenendo conto delle seguenti osservazioni

- Osservazioni del comune di Venezia acquisite con prot. n. MASE 11137 del 31/01/2024 con le quali ritiene che lo studio presentato sia carente delle informazioni necessarie per una adeguata valutazione, e si richiede in particolare quanto segue: a) un'indicazione più precisa dei quantitativi di UCO che il proponente intende utilizzare, la loro provenienza, le modalità di trasporto all'impianto (es. autobotti, navi ecc.), il tutto confrontato con la gestione dell'utilizzo dell'olio di palma; b) un confronto tra le potenzialità e caratteristiche chimico-fisiche dell'UCO rispetto a quelle dell'olio di palma; c) se verranno gestiti nuovi rifiuti in uscita dall'impianto in relazione al nuovo processo produttivo, quali, come verranno gestiti e in che quantità.

- Osservazioni della Regione del Veneto acquisite con prot. n.32812 del 21/02/2024 con le quali chiede di fornire le seguenti informazioni in relazione allo stato di fatto: a) Breve relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del progetto di upgrading con indicazione dei tempi previsti per la conclusione dei lavori (qualora ancora in corso); b) Potenzialità attuale di trattamento di biomasse oleose della Bioraffineria con indicazione dei quantitativi di RUCO trattati annualmente; c) Capacità produttiva attuale di biocarburanti. In relazione al progetto chiede le seguenti informazioni: a) tenuto conto delle

quantità di RUCO attualmente impiegate (di cui al precedente punto 1) siano forniti dati previsionali dei quantitativi di UCO che verranno impiegati in sostituzione di RUCO; b) Indicazione dei serbatoi sui quali avverrà lo stoccaggio di UCO; c) Descrizione degli "interventi minori sulle linee di interconnessione" previsti. In relazione alla componente atmosfera osserva che il Proponente dichiara che la richiesta in esame non introduce nuovi punti emissivi in atmosfera e non comporterà una variazione delle emissioni in atmosfera rispetto all'assetto impiantistico - comprensivo dell'unità degumming - alla sua massima capacità produttiva. Per tali ragioni chiede di motivare tale affermazione e di illustrare brevemente le valutazioni tecniche che sono state eseguite al fine di escludere la possibilità di variazioni relativamente alle emissioni in atmosfera, anche in considerazione delle osservazioni di cui al punto successivo. Per quanto riguarda la componente rifiuti, chiede di esplicitare meglio eventuali variazioni delle quantità di scarto legate all'eliminazione delle impurità presenti fisiologicamente nel UCO. In particolare chiede di evidenziare se verrà effettuato un eventuale pretrattamento sul rifiuto in ingresso o se invece l'UCO possa essere direttamente inserito nella fase di produzione. Qualora il pretrattamento sia necessario, chiede quindi di chiarire come vengono trattate le impurità contenute nell'UCO e se tale lavorazione generi degli scarti/rifiuti. Nel caso in cui invece l'UCO sia direttamente inserito nella fase di produzione, chiede di specificare le valutazioni tecniche effettuate per escludere alcuna variazione nelle emissioni in atmosfera. La Regione richiede anche di dettagliare con maggior precisione le modalità di trasporto del UCO presso la Raffineria, indicando anche una stima del numero di mezzi/tempo previsti per l'approvvigionamento, stante i canali di raccolta e distribuzione già operativi. Infine, per quanto riguarda le BAT chiede di valutare l'introduzione di alcune procedure desumibili dalle BAT sui rifiuti, con particolare riferimento alle procedure di accettazione dei rifiuti, movimentazione, deposito e tracciabilità.

8. Valutato il progetto e tenuto conto delle osservazioni riportate al punto precedente:

8.1. Con riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione del progetto, nonché alle caratteristiche dell'impatto potenziale:

L'intero complesso della Raffineria che si estende su un'area di circa 103 ettari. In una circonferenza di raggi di 2 km centrata sulla raffineria, si incontrano l'area industriale di Marghera (a Ovest), l'Isola dei Petroli e l'Isola nuova delle Tresse (a Sud), parte della Laguna di Venezia (a Est); infine, a Nord oltre la Via della Libertà (SS11), dell'omonimo Ponte e della ferrovia, si trovano il Forte Marghera e il Parco San Giuliano.

Dal 2017 la Raffineria di Venezia ha progressivamente incrementato la quantità di materie prime in sostituzione dell'olio di palma con l'obiettivo di sostituire detta materia prima entro il 2023.

Le materie prime approvvigionate nella Raffineria di Venezia sono:

- RUCO (Repurpose Used Cooking Oil);
- Paste Saponose (sottoprodotto deacidificazione chimica oli vegetali);

- Grassi Animali;
- Matrilox (sottoprodotto della produzione di monomeri per bioplastiche - Versalis);
- Brassica Carinata;

che entrano nella raffineria tramite autobotti;

- Shea Olein;
- Spent Bleaching Earth Oil;

che entrano nella raffineria via nave;

- POME (Palm oil Mill Effluent);
- Olio di Soia;

che entrano nella raffineria tramite autobotti e navi.

L'operatività del ciclo produttivo di Bioraffineria è in grado di trattare fino a 400.000 t/a di biomasse oleose (pari alla capacità di processamento dell'unità ECOFININGTM), producendo circa 360.000 t/a di biocarburanti.

La richiesta del Proponente, riguarda la revisione della prescrizione A.8 del decreto MATTM VIA/AIA 217/2017 del 9/08/2017 con il fine di utilizzare nel proprio ciclo produttivo il rifiuto l'UCO.

L'utilizzo dell'UCO rifiuto nel processo di bioraffinazione, sul piano della compatibilità ambientale, è possibile in quanto è ricompreso nella "Lista Verde" di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alla spedizione dei rifiuti, secondo la disciplina e le modalità stabilite dall'art. 216, c. 8 septies.

Per i serbatoi già disponibili che saranno individuati dalla Raffineria per il contenimento del rifiuto UCO non si renderanno necessarie modifiche, salvo interventi minori sulle linee di interconnessione, i quali rientrano nella normale tipologia di interventi di manutenzione degli impianti.

Anche gli impianti di processo esistenti non necessitano di modifiche per poter lavorare direttamente l'UCO rifiuto.

Il Proponente dichiara che non sono previsti né l'avvio di una fase di cantiere né una variazione dell'assetto produttivo autorizzato da intendersi comprensivo dell'ampliamento dell'unità di degommazione del pretrattamento delle cariche biologiche, in quanto già autorizzato ed in fase di realizzazione.

Alla luce di quanto emerso dalla lettura della documentazione si ritiene che il progetto non comporti significativi impatti potenziali, è ragionevolmente possibile ritenere che non vi saranno effetti significativi e negativi per l'ambiente e per l'uomo.

8.2. Con riferimento alle emissioni in atmosfera:

Sebbene il progetto proposto non preveda nuovi punti di emissione convogliata la variazione qualitativa dei materiali trattati potrebbe determinare criticità sul fronte delle emissioni odorigene. Dai dati forniti dal Proponente in occasione dei precedenti valutazioni della Raffineria, è possibile rilevare l'attenzione nell'ambito del PMC su questa problematica che andrebbe potenziata, al fine di escludere impatti significativi negati, in ragione dei nuovi materiali introdotti nei processi di trasformazione. Si ribadisce quanto riportato nelle precedenti valutazioni, evidenziando che i protocolli di monitoraggio degli odori previsti dal PMC risultano datati e non in linea con le più moderne metodologie in grado di registrare in tempo reale le segnalazioni della popolazione. Pertanto sarà necessario realizzare un piano di gestione delle emissioni odorigene che preveda un monitoraggio opportuno anche in considerazione degli 'Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività' emanati dal MASE con DD n.309 del 28.06.2023.

8.3. Con riferimento alla componente salute pubblica:

Considerata la modifica richiesta del Proponente: "la possibilità di impiegare nel proprio ciclo produttivo i rifiuti inseriti nella cosiddetta "Lista Verde", quali l'UCO" e considerate le sue dichiarazioni ovvero che tale modifica non comporta: modifiche impiantistiche di processo; l'introduzione di nuovi punti emissivi o una variazione dei consumi interni allo stabilimento; variazione negli scarichi idrici; variazione nella produzione complessiva di rifiuti; l'introduzione di nuove sorgenti di; variazioni delle emissioni odorigene; non vi saranno ulteriori impatti su traffico e mobilità, si ritiene, pertanto, che gli interventi in esame non comporteranno modifiche significative sulla componente salute pubblica.

Si ritiene utile, per la tutela della salute pubblica, un attento monitoraggio delle emissioni odorigene nella fase post-operam a tal proposito si rinvia alle "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – Documento di sintesi". SNPA Delibera n. 38/2018.

8.4. Con riferimento alla componente acustica:

Considerata la modifica in esame, l'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo di Bioraffineria non comporterà l'introduzione di nuove sorgenti di rumore rispetto a quanto già autorizzato e per questo motivo è possibile affermare che non vi sono criticità per la componente acustica

8.5. Con riferimento alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

È possibile affermare che gli impatti generati sulla componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti generati dal progetto in esame non siano rilevanti per l'opera in oggetto. Non si riscontrano di conseguenza criticità per la componente in esame.

8.6. Con riferimento alla componente biodiversità, aspetti naturali, ecosistemi, paesaggio, VINCA:

Sono esclusi variazioni significative di impatto sulle matrici naturali.

8.6.1.Suolo e sottosuolo

Considerata la modifica in esame si può ritenere che l'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo non comporti variazioni rispetto a quanto già autorizzato, pertanto non si riscontrano criticità per la componente Suolo e sottosuolo. Si precisa che il progetto non prevede la realizzazione di nuovi manufatti e quindi risulta esclusa la possibilità che ci siano elementi perturbativi del contesto geologico e idrogeologico.

8.6.2.Ambiente idrico

Considerata la modifica in esame si può ritenere che l'integrazione di UCO come materia prima nel ciclo produttivo non comporti variazioni rispetto a quanto già autorizzato, pertanto non si riscontrano criticità per la componente Ambiente idrico.

9. Considerato, infine, che:

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata" (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano " un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio", in quanto circoscritte a: atti procedurali (quali provvedimenti che dispongono la trasmissione di documentazione tra Enti ed Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera); mitigazioni e raccomandazioni cantieristiche utili anche al Proponente in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA; monitoraggi (prescrizioni che impongono il controllo dello stato in cui si trova l'ambiente rispetto alla situazione "ante opera");

Tutto ciò premesso e considerato

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

il progetto denominato "Introduzione di UCO" nella Raffineria di Proponente: Eni Sustainable Mobility S.p.A. - Raffineria di Venezia." **non determina** incidenza e potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto **non deve** essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. con le seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	Ante operam
Fase	Autorizzazione
Ambito di applicazione	Emissioni odorigene, salute, monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà redigere un piano di gestione odori all'interno del quale si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio basato sulla raccolta informatizzata in tempo reale delle segnalazioni provenienti dalla popolazione esposta. Il sistema informatico dovrà essere messo a disposizione di ARPA Veneto per le opportune verifiche atte ad escludere la presenza di impatti significati sulla qualità della vita della popolazione esposta.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della fase di cantiere e successivamente in corrispondenza dei report del PMC
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Veneto

**La coordinatrice della Sottocommissione Via
Avv. Paola Brambilla**